

**Ricorso della società Di Lenardo Adriano s.r.l. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 31 luglio 2001**

(Causa T-178/01)

(2001/C 289/74)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 31 luglio 2001, la società Di Lenardo Adriano s.r.l., rappresentata dagli avvocati Aldo Bozzi, Claudia M.R. Gatti e Bruno Telchini, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento della Commissione n. 896/2001 del 7 maggio 2001, pubblicato l'8 maggio 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime d'importazione delle banane nella Comunità
- condannare la Commissione, ai sensi dell'articolo 87 del vigente Regolamento di procedura, alle spese del presente giudizio

*Motivi e principali argomenti*

La società ricorrente commercializza da oltre venti anni banane di origine paesi terzi, essendo stata riconosciuta come operatore tradizionale A/B, sin dalla entrata in vigore del Regolamento n. 404/93. Tuttavia, dal 1° luglio 2001 le è stata negata, sulla base del Regolamento impugnato, la possibilità di operare nel settore dell'importazione delle banane, sia per i contingenti riservati agli operatori tradizionali (83 %) sia per i contingenti riservati agli operatori non tradizionali (17 %).

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente fa valere:

- La violazione del Regolamento n. 404/93, nonché la violazione dell'art. 7 (ex art. 4) del Trattato CE. Si ritiene a questo riguardo che la Commissione avrebbe interferito nella competenza propria del Consiglio:
  - Introducendo ex novo una classificazione degli operatori delle banane del tutto estranea ai regolamenti del Consiglio;
  - introducendo il concetto «d'importazione primaria» come criterio per poter essere considerato operatore tradizionale;

- introducendo ex novo la condizione stabilita dalla lettera c) dell'art. 6 del Regolamento n. 896/2001 di assenza di collegamento con altro operatore tradizionale.

- utilizzando l'articolo 143 del codice doganale come *presumptio juris et de jure* per escludere l'accesso di nuovi operatori al mercato delle banane.

- La violazione dell'articolo 5 (ex articolo 3 b), commi primo e terzo del Trattato CE, nonché la violazione dei principi fondamentali della certezza del diritto e del legittimo affidamento, nonché la violazione dell'articolo 6 (ex articolo f) del Trattato dell'Unione Europea, commi primo e secondo. Si argomenta su questo punto che la Commissione ha leso il diritto di proprietà ed il libero esercizio delle attività professionali della ricorrente, essendo andata al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Comunità. Dall'altro, e nella misura in cui la nuova classificazione degli operatori viene applicata ex tunc sarebbe anche da constatare la violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

- La violazione del principio di non discriminazione, garantito dall'art. 34.2 del Trattato CE.

- La violazione degli articoli 81 (ex articolo 85) e 82 (ex articolo 86) del Trattato CE, in quanto il Regolamento impugnato impedirebbe la concorrenza fra operatori tradizionali, creando una situazione del mercato bananiere tale da costituire una deroga di fatto all'articolo 82.

**Ricorso della società Dilexport s.r.l. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 luglio 2001**

(Causa T-179/01)

(2001/C 289/75)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 30 luglio 2001, la società Dilexport s.r.l., rappresentata dagli avvocati Aldo Bozzi, Claudia M.R. Gatti e Bruno Telchini, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento della Commissione n. 896/2001<sup>(1)</sup> del 7 maggio 2001, pubblicato l'8 maggio 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime d'importazione delle banane nella Comunità

- condannare la Commissione, ai sensi dell'articolo 87 del vigente Regolamento di procedura, alle spese del presente giudizio

#### *Motivi e principali argomenti*

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-178/01 Di Lenardo Adriano.

(<sup>1</sup>) GUL 126 del 8.5.2001, pag. 6.

### **Ricorso del sig. Arnaldo Mellone contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 7 agosto 2001**

**(Causa T-187/01)**

(2001/C 289/76)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 7 agosto 2001 il sig. Arnaldo Mellone, residente a Bruxelles, rappresentato dall'avv. Eric Boigelot con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 10 luglio 2000 presa dall'APN con cui il notatore d'appello rende definitivi i rapporti informativi del ricorrente per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1997 e, nella misura del necessario, annullare la nota del 18 luglio 2000 rettificativa dell'errore materiale quanto al periodo considerato;
- annullare la decisione esplicita 24 aprile 2001, ricevuta dal ricorrente il 7 maggio 2001, che rigetta il suo reclamo;
- in seguito a tali annullamenti, dichiarare che il rapporto informativo del ricorrente per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1997 non è redatto in modo definitivo e non deve figurare, nell'attuale versione, nel fascicolo personale del ricorrente o va ritirato nell'attesa del regolare rapporto definitivo da adottare;
- condannare la convenuta a versare al ricorrente, in risarcimento del danno professionale e morale, un impor-

to di EUR 10 000, con riserva di aumento o diminuzione in corso di causa;

- condannare in ogni caso la convenuta alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

A sostegno del ricorso il ricorrente fa valere gli artt. 25 e 43 dello Statuto, le disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto nonché il principio di buona amministrazione, la tutela del legittimo affidamento e la certezza del diritto. Il ricorrente si lagna inoltre di uno sviamento e di un eccesso di potere.

### **Ricorso dell'Università Aristoteleio di Salonico contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 agosto 2001**

**(Causa T-196/01)**

(2001/C 289/77)

*(Lingua processuale: il greco)*

Il 20 agosto 2001 l'Università Aristoteleio di Salonico, rappresentata dall'avv. Thessalonikis Dimos Nikopoulos, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 8 giugno 2001 C(2001) 1284, «relativa alla soppressione del contributo concesso al laboratorio di genetica forestale e di miglioramento delle specie forestali dell'Università Aristoteleio di Salonico con decisione della Commissione 25 settembre 1996 C(1996) 2542, relativa alla concessione di un contributo nell'ambito del FEAOG — Sezione orientamento, in base al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2456/88, nell'ambito di un progetto pilota sul rimboschimento rapido degli spazi forestali devastati dagli incendi in Grecia».
- Condannare la convenuta alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

L'Università ricorrente afferma che la decisione impugnata della Commissione contravviene alle disposizioni dell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88, nonché al principio di proporzionalità. Peraltro, la decisione impugnata è carente di motivazione legittima e sufficiente.